



## *Il Ministro della cultura*

### **Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 contenente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1, commi 359, che istituisce il fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e 360, che demanda ad apposito decreto ministeriale il piano di riparto relativo alle risorse del fondo;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, comma 578, secondo cui «Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning)».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 recante Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2020, recante Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 di *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;

VISTA la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;



## *Il Ministro della cultura*

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTO il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 redatto dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library* del Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 del 8 ottobre 2020, recante *“Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* (d’ora in avanti indicato come DM n. 451/2020);

VISTO il decreto del Direttore generale Musei del 23 dicembre 2020, n. 992, recante *“Avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell’8 ottobre 2020)”*;

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2021, rep. n. 62, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 451, recante “Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della cultura”*;

CONSIDERATA, con riferimento all’Avviso di cui al decreto del Direttore generale Musei del 23 dicembre 2020, n. 992, l’istruttoria, svolta dalla Direzione generale Musei, delle istanze di ammissione al contributo pervenute sulla base dei requisiti autodichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTO il decreto del Direttore generale Musei, rep. 1219 del 23 dicembre 2021, con cui sono stati concessi i contributi di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 2021, rep. 451;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 12 gennaio 2023, rep. n. 3 concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell’articolo 4 comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vistato e registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura in data 16 gennaio 2023 al n. 21;

VALUTATE le risorse economiche disponibili, in termini di competenza, sul Capitolo 5681 *“FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI”* Piano gestionale 1, per l’anno finanziario 2023 dello stato di previsione di questo Ministero, Direzione generale Musei, CDR 19

RITENUTO necessario provvedere al riparto del fondo sopracitato per l’anno 2023, pari a 2 milioni di euro, finalizzato ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche dei piccoli musei;

RITENUTO opportuno bandire apposita procedura al fine di ripartire lo stanziamento per l’anno 2023 del fondo per il funzionamento dei piccoli musei in quote di pari importo, in misura utile a garantire comunque il perseguimento delle finalità del fondo;



## *Il Ministro della cultura*

CONSIDERATO che l'importo del fondo per il funzionamento dei piccoli musei grava sul capitolo 5681/p.g. 1;

### DECRETA

#### ART. 1

(Riparto del fondo)

1. Il fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, è rivolto ai musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da Enti del terzo settore e organizzazioni non profit, che non sono stati destinatari, nell'ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali ad eccezione dei contributi di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell'8 ottobre 2020 e di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2021, rep. n. 62.
2. Per piccolo museo si intende un'istituzione permanente aperta al pubblico, senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale, avente entrate non superiori a 20.000 (ventimila) euro. Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle spese per il personale.
3. Le risorse sono ripartite tra i soggetti di cui al presente articolo in parti uguali e comunque in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti partecipano a una procedura, mediante apposita domanda, ai sensi dell'articolo 2.

#### ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere sede in Italia;
  - b) avere adottato uno statuto o regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risulti l'istituzione dell'ente, la sua organizzazione e la sua missione;
  - c) utilizzare modalità di gestione che esprimono un forte legame con il territorio e la comunità locale in cui il museo ha sede, testimoniato dalla specificità della collezione, dalle tematiche approfondite dal museo, dal contributo attivo della comunità locale nello sviluppo del museo e dalla collaborazione progettuale con gli istituti scolastici e altre istituzioni culturali locali;
  - d) garantire l'apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali compreso il sabato o la domenica ovvero, nel caso di aperture stagionali, almeno 100 giorni l'anno;
  - e) aver svolto negli ultimi due anni almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale operano;
  - f) aver creato almeno una pagina social di comunicazione e promozione del museo e del territorio.
2. I musei partecipano alla procedura mediante la predisposizione di specifici progetti. I progetti possono riguardare:



## *Il Ministro della cultura*

- a) il miglioramento del funzionamento ordinario del museo;
  - b) la realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - c) la implementazione della fruizione del patrimonio in esso contenuto;
  - d) l'adeguamento alle norme di sicurezza;
  - e) il potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito web del museo;
  - f) la digitalizzazione del patrimonio nonché la progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica;
3. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Musei pubblica nel sito web del Ministero della cultura un apposito avviso, contenente le modalità di svolgimento della procedura di riparto del fondo, l'indicazione dei termini per la presentazione delle domande, e i criteri di assegnazione dei fondi.
  4. All'esito della procedura, il fondo per il funzionamento dei piccoli musei è ripartito, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, con decreto del Direttore generale Musei.

### ART. 3

#### (Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Musei, la revoca della quota del fondo assegnata, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. La Direzione generale Musei vigila sulla realizzazione dei progetti presentati dai beneficiari. Ove in sede di rendicontazione risulti che i progetti finanziati non sono stati realizzati, in tutto o in parte, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo per la parte non eseguita.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 30 marzo 2023

IL MINISTRO